



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1927

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Direttive ad Opera universitaria di Trento per la concessione dei contributi per il sostegno agli studi post- diploma (PAC) ai sensi dell'art. 23, comma 3 ter della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 valevoli a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 ed assegnazione delle risorse finanziarie per il bando dell'anno accademico 2022/2023. (impegno di spesa di Euro 300.000,00)

Il giorno **28 Ottobre 2022** ad ore **13:15** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

NICOLA FORADORI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica,

la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 *“Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore”* disciplina gli interventi della Provincia Autonoma di Trento *“rivolti a favorire il più largo accesso all’istruzione superiore e a consentire il raggiungimento dei più alti gradi di istruzione e di preparazione professionale agli studenti capaci e meritevoli anche se privi di mezzi”*.

La medesima legge provinciale disciplina anche il funzionamento di Opera Universitaria di Trento, ente strumentale della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale n. 3 del 2006, che svolge le funzioni in materia di supporto e assistenza allo studio universitario.

L’art. 4 della sopra richiamata L.P. n. 9/91 attribuisce ad Opera Universitaria di Trento l’erogazione di tutti i servizi di assistenza a favore degli studenti universitari e il successivo art. 17, comma 3, stabilisce che gli interventi riguardanti i servizi abitativi, gli assegni e le borse di studio sono concessi con procedure concorsuali di selezione, secondo le modalità ed i requisiti che sono individuati nei relativi bandi di concorso.

Il comma 3 ter dell’art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (avente per oggetto *“Norme in materia di diritto allo studio nell’ambito dell’istruzione superiore”*), introdotto dalla LP 21/2015 (legge di stabilità provinciale 2016) dispone: *“Per incentivare la frequenza di percorsi di studio universitari da parte di studenti residenti in provincia di Trento, la Giunta provinciale può attivare politiche di supporto al diritto allo studio tradizionale e definire, con proprio provvedimento, strumenti innovativi a sostegno del successo universitario anche nella forma di contributo al piano di accumulo finanziario delle famiglie.....”*

Questo intervento fu introdotto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1923 del 2 novembre 2016 in occasione della revisione dei criteri per la concessione delle borse del diritto allo studio approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 1765 di data 07 ottobre 2016 (con la quale fu stabilito il passaggio da ICEF a ISEE per la valutazione della condizione economica e l’applicazione dei LEP nazionali per la definizione degli importi delle borse di studio) al fine di garantire l’erogazione di un sussidio alle famiglie trentine che con la riforma introdotta perdevano l’accesso agli strumenti tipici del diritto allo studio.

In termini generali, l’intervento prevede l’erogazione di un contributo da parte della Provincia a favore delle famiglie che durante il percorso scolastico del proprio figlio/della propria figlia hanno accumulato un capitale destinato alla copertura delle spese per l’istruzione terziaria accademica e non accademica: sulla base di quanto risparmiato dalle famiglie e al verificarsi di determinate condizioni (economiche e di merito) viene erogato da parte della Provincia un sostegno economico integrativo a quanto accumulato.

L’obiettivo finale di questo intervento è quello di favorire una riflessione sul futuro dei ragazzi/delle ragazze già nei primi anni di frequenza della scuola secondaria di secondo grado o della formazione professionale e favorire la scelta di intraprendere un percorso di studi post-diploma avendo a disposizione un piccolo capitale (quanto risparmiato dalla famiglia) da cui attingere negli anni successivi, indipendentemente dal possesso al momento dell’iscrizione al percorso di formazione terziaria (accademica o non accademica) dei requisiti per accedere al contributo provinciale.

Data l’innovatività dello strumento introdotto con l’articolo 3 ter sopra richiamato, la decisione assunta allora fu quella di gestire internamente alla Provincia tutto il processo, in modo da affinare i criteri sulla base delle problematiche che potevano emergere in fase di prima

applicazione.

Pertanto, a partire dall'anno accademico 2017/2018 è stato avviato l'intervento denominato inizialmente "contributo provinciale per piano di accumulo" e successivamente "contributo per il sostegno agli studi post-diploma" in sigla PAC con l'approvazione dei criteri generali e del primo bando per la concessione del contributo agli studenti immatricolati nell'anno accademico 2017/2018 (deliberazione della Giunta provinciale n. 1533 del 22 settembre 2017). Successivamente, sono stati aggiornati i criteri e approvati i bandi per i relativi anni accademici.

La misura è entrata pienamente a regime con il bando per l'anno accademico 2021/2022 (approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 1658 del 8 ottobre 2021) e il termine del periodo transitorio).

A seguito della modifica apportata dall'articolo 20 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10 al comma 3 ter dell'articolo 23 della LP n. 9/1991, la Provincia può avvalersi di Opera universitaria per l'attuazione degli strumenti previsti dall'articolo in parola e quindi per la gestione del "contributo per il sostegno agli studi post-diploma" a partire dai bandi relativi all'anno accademico 2022/2023.

Considerato che:

- l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti da parte dei richiedenti e per la concessione del contributo è del tutto simile all'istruttoria effettuata da Opera universitaria per la concessione sia delle borse del diritto allo studio sia delle borse ai sensi dell'art. 23 della L.P. n. 9/1991 nonché delle borse di studio erogate ai sensi dell'art. 43 della L.P. 8/1996 e che vi è la necessità di ottimizzare e semplificare i processi amministrativi;
- è opportuno razionalizzare i soggetti che si occupano di sostegno agli studi di formazione terziaria in modo che per i cittadini vi sia un unico interlocutore (Opera universitaria) che attua gli interventi a sostegno degli studi della formazione terziaria,
- si ritiene sussistano tutte le condizioni affinché anche lo strumento del "contributo per il sostegno agli studi post-diploma" sia gestito direttamente da Opera universitaria.

Pertanto, con il presente provvedimento si propone:

- di approvare le direttive e i criteri generali riportati nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che demandano a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 ad Opera Universitaria di Trento la realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 23, comma 3 ter della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 denominato "contributo per il sostegno agli studi post-diploma" e la concessione ed erogazione del contributo;
- di assegnare ad Opera Universitaria di Trento l'importo di euro 300.000,00 disponibile sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2023 per il finanziamento del Bando per l'anno accademico 2022/2023, (comprese le spese di promozione e diffusione e le spese connesse alle varie annualità) per la concessione del contributo ai sensi dell'articolo 23, comma 3 ter legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, limite entro cui possono essere assegnati i contributi agli studenti inseriti nella graduatoria finale. Si precisa che qualora si rendano disponibili sul bilancio provinciale ulteriori risorse finanziarie, il budget assegnato potrà essere integrato con successivi provvedimenti della Giunta provinciale sulla base delle domande ammissibili ma non finanziate;
- di precisare che le risorse disponibili per il finanziamento dei bandi riferiti ai successivi anni accademici saranno assegnate annualmente ad Opera universitaria con provvedimento della Giunta provinciale. Le eventuali risorse non utilizzate potranno essere destinate al medesimo

intervento negli anni successivi.

- di precisare che rimane in carico alla Provincia autonoma di Trento la gestione dei contributi per il sostegno agli studi post-diploma già concessi a valere sui seguenti Bandi, fino alla conclusione degli stessi:
- Bando per l'anno accademico 2020/2021, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1648 del 23 ottobre 2020;
 - Bando per l'anno accademico 2021/2022 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1658 dell'8 ottobre 2021 (come modificato con deliberazione n. 2144 del 10 dicembre 2021);

Tutto ciò premesso e considerato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione,
- vista la legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 “*Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore*” e nello specifico l'art. 23 comma 3 ter;
- visto l'art. 83, comma 1 e 3 del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i., per cui la documentazione antimafia non è richiesta;
- visto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della Legge 234/2012;
- visto l'art. 56 e l'Allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, tenuto conto dell'esigibilità della spesa;
- dato atto che nel rispetto dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti provinciali, in capo al dirigente e al personale incaricato dell'istruttoria di questo provvedimento non sussistono situazioni di conflitto di interesse;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni specificate in premessa e ai sensi dell'articolo 23 comma 3 ter della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9, le direttive riportate nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che demandano all'Opera universitaria la realizzazione dell'intervento denominato “contributo per il sostegno degli studi post-diploma” in sigla PAC che contengono i criteri generali per la concessione ed erogazione del contributo a favore degli studenti residenti in provincia di Trento che si iscrivono a corsi della formazione terziaria accademica e non accademica, in possesso di specifici requisiti di condizione economica e di merito;
- 2) di stabilire che le direttive di criteri generali di cui al punto 1 del presente provvedimento si applicano a Opera universitaria a decorrere dall'anno accademico 2022/2023;
- 3) di assegnare all'Opera Universitaria di Trento, con sede in Trento, via della Malpensada n. 82/A, C.F. 80003390228, P. IVA 00453340226, per il finanziamento completo ed integrale del Bando per l'anno accademico 2022/2023 relativo al contributo di cui al presente provvedimento le risorse finanziarie pari ad euro 300.000,00, precisando che trattasi di un'assegnazione a destinazione vincolata;
- 4) di impegnare l'importo di euro 300.000,00 sul capitolo 312100 dell'esercizio finanziario 2023,

tenuto conto del principio dell'esigibilità della spesa ai sensi dell'art. 56 e l'Allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011;

- 5) di liquidare l'importo assegnato con il presente provvedimento ad Opera Universitaria di Trento a seguito di presentazione di fabbisogni di cassa richiesti dall'Ente e tenuto conto delle disponibilità di cassa del Servizio competente alla liquidazione e saranno accreditati sulla contabilità speciale, istituita ai sensi dell'articolo 9 bis della legge provinciale provinciale 14 settembre 1979, n. 7;
- 6) di dare atto che le modalità di rendicontazione sono specificate nelle direttive riportate nell'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di stabilire che le risorse disponibili per il finanziamento dei bandi riferiti ai successivi anni accademici saranno assegnate annualmente ad Opera universitaria con provvedimento della Giunta provinciale e le eventuali risorse non utilizzate potranno essere destinate al medesimo intervento negli anni successivi;
- 8) di precisare che rimane in carico alla Provincia autonoma di Trento la gestione dei contributi per il sostegno agli studi post-diploma già concessi negli anni accademici precedenti a valere sui seguenti Bandi e fino alla conclusione degli stessi:
 - Bando per l'anno accademico 2020/2021, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1648 del 23 ottobre 2020;
 - Bando per l'anno accademico 2021/2022 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1658 dell'8 ottobre 2021 (come modificato con deliberazione n. 2144 del 10 dicembre 2021);
- 9) di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto alle disposizioni relative al Codice unico di progetto degli investimenti pubblici (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e s.m.i.;
- 10) di precisare che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso;
- 11) di trasmettere copia della presente deliberazione all'Opera Universitaria di Trento.

Adunanza chiusa ad ore 16:45

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Direttive PAC A.A. 2022/2023

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Nicola Foradori



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Allegato A)

**DIRETTIVE
AD OPERA UNIVERSITARIA DI TRENTO
PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO AGLI STUDI
POST – DIPLOMA VALEVOLI A DECORRERE DALL'ANNO ACCADEMICO
2022/2023**

Criteri generali per la redazione dei bandi per la concessione dei “Contributi per il sostegno agli studi post diploma”

Premesse

Il comma 3 ter dell'art. 23 della legge provinciale 24 maggio 1991, n. 9 (avente per oggetto "Norme in materia di diritto allo studio nell'ambito dell'istruzione superiore"), introdotto dalla LP 21/2015 (legge di stabilità provinciale 2016) e modificato dall'art. 20 della LP 10/2022 (assestamento 2022) dispone: *"Per incentivare la frequenza di percorsi di studio universitari da parte di studenti residenti in provincia di Trento, la Giunta provinciale può attivare politiche di supporto al diritto allo studio tradizionale e definire, con proprio provvedimento, strumenti innovativi a sostegno del successo universitario anche nella forma di contributo al piano di accumulo finanziario delle famiglie. Per attuare gli strumenti previsti da questo comma la Giunta provinciale può avvalersi dell'Opera universitaria."*

A partire dall'anno accademico 2017/2018 è stato avviato l'intervento denominato inizialmente "contributo provinciale per piano di accumulo" con l'approvazione dei criteri generali e del primo bando per la concessione del contributo agli studenti immatricolati nell'anno accademico 2017/2018 (deliberazione della Giunta provinciale n. 1533 del 22 settembre 2017). Successivamente, sono stati aggiornati i criteri e approvati i bandi per i relativi anni accademici.

In termini generali, l'intervento prevede l'erogazione di un contributo da parte della Provincia a favore delle famiglie che durante il percorso scolastico del proprio figlio/della propria figlia hanno accumulato un capitale destinato alla copertura delle spese per l'istruzione terziaria accademica e non accademica: sulla base di quanto risparmiato dalle famiglie e al verificarsi di determinate condizioni (economiche e di merito) viene erogato da parte della Provincia un sostegno economico integrativo a quanto accumulato.

L'obiettivo finale di questo intervento è quello di favorire una riflessione sul futuro dei ragazzi/delle ragazze già nei primi anni di frequenza della scuola secondaria di secondo grado o della formazione professionale e favorire la scelta di intraprendere un percorso di studi post-diploma avendo a disposizione un piccolo capitale (quanto risparmiato dalla famiglia) da cui attingere negli anni successivi, indipendentemente dal possesso al momento dell'iscrizione al percorso di formazione terziaria (accademica o non accademica) dei requisiti per accedere al contributo provinciale.

A seguito della modifica apportata dall'articolo 20 della legge provinciale 4 agosto 2022, n. 10 al comma 3 ter dell'articolo 23 della LP n. 9/1991, la Provincia può avvalersi di Opera universitaria per l'attuazione degli strumenti previsti dall'articolo in parola e quindi per la gestione del "contributo per il sostegno agli studi post-diploma" a partire dai bandi relativi all'anno accademico 2022/2023.

Con i presenti criteri, come di seguito specificati, si dà attuazione a quanto previsto dalla normativa provinciale vigente e precisamente:

- a decorrere dall'anno accademico 2022/2023 Opera universitaria gestisce lo strumento denominato "contributo per il sostegno agli studi post-diploma" sulla base dei presenti criteri, approvando annualmente un bando per la concessione di un contributo agli studenti e alle studentesse che si iscrivono dall'anno accademico 2022/2023 ad un percorso di formazione terziaria accademica o non accademica e che possiedono i requisiti di seguito delineati;
- rimane in carico alla Provincia autonoma di Trento la gestione dei contributi per il sostegno agli studi post-diploma già concessi a valere sui precedenti anni accademici relativi ai seguenti Bandi, fino alla conclusione degli stessi:
 - Bando per l'anno accademico 2020/2021, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1648 del 23 ottobre 2020;
 - Bando per l'anno accademico 2021/2022 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1658 dell'8 ottobre 2021 (come modificato con deliberazione n. 2144 del 10

CRITERI PER LA REDAZIONE DEI BANDI PER LA CONCESSIONE DEL “CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO AGLI STUDI POST-DIPLOMA”

A decorrere dall'anno accademico 2022/2023, per la concessione del “contributo a sostegno degli studi terziari”, Opera universitaria approva annualmente un bando contenente i seguenti elementi:

- 1 – requisiti dei destinatari
- 2 – caratteristiche del piano di accumulo finanziario
- 3 – condizione economica
- 4 – determinazione del contributo ed erogazioni
- 5 – requisiti di merito
- 6 – varie

1. Requisiti dei destinatari

Destinatari dell'intervento di cui all'art. 23, comma 3 ter della LP 9/1991 sono gli studenti e le studentesse che:

- non hanno compiuto 22 anni di età alla data di richiesta del contributo;
- sono residente anagraficamente in Provincia di Trento da almeno tre anni alla data di richiesta del contributo,
- sono in possesso di un diploma di istruzione secondaria del secondo ciclo o della formazione professionale (o titolo equipollente se conseguito all'estero) oppure di altro idoneo titolo conseguito secondo la normativa vigente che consenta l'accesso alla formazione terziaria accademica e non accademica;
- si iscrivono a percorsi di studi presso università, istituti universitari o istituti superiori di grado universitario, istituti dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), istituti dell'Alta Formazione Professionale o Istituti Tecnici Superiori, che rilasciano titoli aventi valore legale, in tutto il territorio nazionale o all'estero sia di natura pubblica che privata, per corsi di laurea di primo livello o a ciclo unico o per diplomi accademici o non accademici;
- hanno effettuato un accumulo di capitale secondo le modalità di seguito specificate;
- sono in possesso dei requisiti di condizione economica e di merito di seguito specificati;
- non sono beneficiari di borse per lo studio universitario concesse dalle Regioni/Atenei o di altre borse per lo studio universitario erogate da altre Strutture provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche.

2. Caratteristiche del piano di accumulo finanziario

Al fine di accedere al beneficio economico di cui all'art. 23, comma 3 ter (contributo per il sostegno agli studi post-diploma), lo studente / la studentessa dovrà dimostrare che è stato effettuato durante il periodo scolastico antecedente l'immatricolazione un accumulo di capitale con le seguenti caratteristiche:

- a) l'intestatario, cointestatario o beneficiario deve essere lo studente / la studentessa
- b) lo strumento utilizzato, aperto presso qualsiasi istituto bancario, assicurativo, previdenziale territoriale o Poste Italiane, deve rientrare in una delle seguenti tipologie, tra le quali le famiglie possono scegliere liberamente sulla base delle proprie esigenze (modalità dei versamenti, propria propensione al rischio, ecc.):
 - ◆ conto corrente, dedicato esclusivamente per l'accumulo di capitale (non può essere

utilizzato, quindi, per la gestione ordinaria di entrate e spese varie)

◆ libretto di risparmio

◆ piano di accumulo di capitale

◆ polizza assicurativa

◆ fondo pensione (con posizione aperta a favore dello/la studente/studentessa): questo prodotto **non è più utilizzabile per i risparmi avviati a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021**, come stabilito con deliberazione della Giunta provinciale n. 1648 del 23 ottobre 2020;

- c) i prodotti finanziari sopra elencati possono essere aperti il primo o il secondo o il terzo anno di frequenza della scuola superiore oppure possono essere utilizzati prodotti finanziari già attivati in precedenza purché l'intestatario, il cointestatario o il beneficiario sia lo studente; in quest'ultimo caso, verranno considerati utili solo i versamenti effettuati negli anni corrispondenti al percorso scolastico dello studente/della studentessa, come specificato nella successiva lettera g;
- d) in caso di sottoscrizione di polizze assicurative, lo studente deve risultare assicurato o beneficiario in caso vita. Non possono essere accettate polizze assicurative che prevedano lo studente beneficiario solo in caso di decesso del contraente;
- e) è opportuno che i versamenti effettuati riportino la causale "*Finanziamento studi universitari del figlio/a: nome e cognome*" ma l'assenza di tale causale non può essere motivo di esclusione;
- f) allo scadere del periodo di accumulo, il prodotto finanziario deve permettere il prelievo dell'intera somma versata dalle famiglie nel periodo di riferimento;
- g) il capitale può essere cumulato in 5, 4 o 3 anni continuativi iniziando rispettivamente nel primo, secondo o terzo anno di frequenza della scuola secondaria di secondo grado o della formazione professionale. L'importo da versare per ciascun anno scolastico di accumulo deve essere ricompreso tra i valori minimi e massimi di seguito indicati:

Periodo di accumulo	Min/anno	Max/anno	Totale complessivo
5 anni	€ 600	€ 1.200	min. € 3.000 – max. € 6.000
4 anni	€ 750	€ 1.500	min. € 3.000 – max. € 6.000
3 anni	€ 1.000	€ 2.000	min. € 3.000 – max. € 6.000

- h) lo studente che si diploma al termine del quarto anno della scuola secondaria di secondo grado o della formazione professionale, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 in Italia o all'Estero o ai sensi di altre specifiche disposizioni nazionali e/o provinciali, compresi i percorsi di studio su quattro anni scolastici autorizzati dal Ministero dell'Istruzione, nell'ultimo anno scolastico di accumulo dovrà versare un importo, non inferiore a 600,00 euro, tale da consentire il raggiungimento di un accumulo complessivo pari ad almeno 3.000,00 euro;
- i) i versamenti possono essere effettuati in una unica soluzione o frazionati durante l'anno scolastico;
- j) ai fini del calcolo del contributo vanno considerati esclusivamente gli importi versati dal 1 settembre al 31 agosto di ciascun anno scolastico del periodo di riferimento nei limiti minimi e massimi sopra indicati;
- k) nel calcolo dell'importo accumulato non vanno considerati gli eventuali interessi maturati né le spese di gestione dello strumento finanziario scelto;
- l) in caso di prodotti che permettano il prelievo di denaro, lo stesso è consentito per una sola volta all'anno e per una quota pari al 20% dell'accumulato nell'anno medesimo; l'importo deve essere reintegrato entro l'anno scolastico di riferimento (e quindi entro il 31/08). In casi eccezionali, determinati da errori effettuati dallo stesso istituto bancario/postale/assicurativo

nei versamenti/prelievi, opportunamente dichiarati dal medesimo ente, è possibile derogare a questo principio;

- m) le somme annualmente versate in eccedenza al massimo stabilito per ciascuna annualità o versate in precedenza all'avvio dell'accumulo possono essere liberamente prelevate;
- n) l'istituto bancario/postale/assicurativo all'atto della presentazione della domanda di contributo da parte dello studente deve dichiarare formalmente i movimenti contabili effettuati sui prodotti finanziari utilizzati per l'accumulo del capitale (dando evidenza dei versamenti, prelievi, spese di gestione, interessi maturati, ecc.), utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile da Opera; nei casi eccezionali in cui l'istituto non si rende disponibile alla compilazione della suddetta modulistica, Opera universitaria può accettare altra documentazione;
- o) il capitale accumulato potrà essere prelevato a partire dal primo settembre dell'anno di effettiva immatricolazione/iscrizione al primo anno dei percorsi post diploma;
- p) i versamenti possono essere sospesi nelle annualità in cui lo studente debba ripetere l'anno scolastico; gli eventuali versamenti effettuati in corrispondenza degli anni ripetuti, non saranno considerati ai fini del calcolo dell'accumulo complessivo.

Nell'applicazione dei principi sopra esposti si dovrà tener conto della varietà degli strumenti che possono essere utilizzati dalle famiglie e della difficoltà che in alcuni casi si possono riscontrare nella gestione delle modalità di risparmio.

3. Condizione economica

La condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente / della studentessa è individuata sulla base dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) rilasciato per le prestazioni per il diritto allo studio universitario dell'anno di immatricolazione.

Al fine di accedere al beneficio economico di cui all'art. 23, comma 3 ter, l'ISEE deve essere maggiore di 23.600,00 ed inferiore o uguale a 32.000,00

Possono presentare domanda anche gli studenti/le studentesse in possesso di ISEE uguale o inferiore a 23.600,00 purché il valore ISPE (Indicatore della situazione patrimoniale equivalente) sia maggiore di 50.000,00.

La condizione economica deve essere verificata solo all'atto di presentazione della domanda di contributo e non viene più verificata per l'erogazione della seconda e terza rata del beneficio economico.

4. Determinazione del contributo ed erogazione

L'ammontare del beneficio è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- condizione economica del nucleo familiare di appartenenza dello studente, calcolata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente – ISEE per il diritto allo studio;
- importo accumulato;
- condizione abitativa dello studente (in sede/pendolare o fuori sede).

L'importo complessivo del contributo e il numero di annualità verrà determinato, inoltre, in base alle annualità di frequenza del corso di studi e al tipo del diploma da conseguire (laurea triennale, diploma accademico di primo livello o diploma dell'Alta formazione professionale/Istituti tecnici superiori).

In allegato è riportata una tabella esemplificativa degli importi del contributo provinciale per fascia di valore dell'ISEE e del capitale accumulato (allegato 1 alle presenti direttive).

A mero titolo esemplificativo, l'importo del beneficio per chi ha un valore di ISEE pari a 23.601,00 ed ha accumulato un capitale pari ad euro 6.000,00 sarà pari a euro 2.355,00 se studente fuori

sede o euro 1.250,00 se studente in sede/pendolare.

Allo studente / alla studentessa in possesso di ISEE uguale o inferiore ad euro 23.600,00 e ISPE maggiore di euro 50.000,00 sarà concesso il contributo nell'importo assegnabile ai possessori di ISEE pari a 23.601,00 euro.

Il beneficio deve essere erogato

- in tre rate annuali per i corsi di laurea di primo livello/corsi di diploma accademico di primo livello o corsi di laurea magistrale a ciclo unico o corsi all'estero equipollenti

- in due rate annuali per i corsi dell'Alta Formazione Professionale o degli Istituti Tecnici Superiori secondo le seguenti modalità:

- la prima annualità nell'anno di immatricolazione/iscrizione;
- le altre annualità negli anni successivi al primo in seguito al raggiungimento da parte dello studente / della studentessa dei livelli di merito di seguito specificati.

5. Requisiti di merito

Per la conservazione del beneficio (mantenimento della prima rata, erogazione della seconda o della terza annualità) lo studente / la studentessa deve conseguire nell'anno accademico di riferimento i livelli di merito di seguito specificati:

Tabella 1

Immatricolazione anno accademico 202x/202x+1			
	a) Mantenimento 1 ^a annualità	b) Conferma 2 ^a annualità	c) Conferma 3 ^a annualità
Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico in Italia	20 crediti formativi (CFU/CFA) al 10 agosto dell'a.a. di riferimento	30 crediti formativi (CFU/CFA) al 10 agosto dell'a.a. di riferimento	80 crediti formativi (CFU/CFA) al 10 agosto dell'a.a. di riferimento + 1
Corsi di laurea/diplomi accademici di primo livello, corsi di laurea a ciclo unico all'Estero	1/3 dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno* OPPURE la frequenza di almeno il 30% del corso (in alternativa ai crediti formativi) al 30 settembre dell'a.a. di riferimento	metà dei crediti previsti dal piano di studi per il primo anno* OPPURE (in alternativa ai crediti formativi) la frequenza di almeno il 75% del corso annuale al 30 settembre dell'a.a. di riferimento	il totale dei crediti del primo anno più 1/3 di quelli del secondo* OPPURE (in alternativa ai crediti formativi) frequenza di almeno il 75% del corso annuale al 30 settembre dell'a.a. di riferimento + 1
	Per la verifica dei crediti formativi ottenuti <u>all'estero</u> , lo studente/studentessa dovrà presentare, in sede di dichiarazione per il secondo e terzo anno, un certificato ufficiale comprovante i crediti sostenuti e registrati o documentazione comprovante la frequenza di almeno il 75% dei corsi a partire dal primo anno di iscrizione qualora il merito sia determinato dalla sola frequenza.		
Alta formazione	50% unità formative	60% unità formative	n.a.

professionale / Istituti tecnici superiori	entro il 31 dicembre dell'a.a. di riferimento	entro il 30 novembre dell'a.a. di riferimento	
--	---	---	--

** arrotondati per eccesso all'intero superiore*

Note:

- a) lo studente /la studentessa che al termine del primo anno non ha conseguito i livelli di merito indicati deve restituire la prima rata del contributo;
- b) lo studente /la studentessa che al termine del primo anno non ha conseguito i livelli di merito indicati perde il diritto ad ottenere l'erogazione della seconda e terza annualità
- c) lo studente /la studentessa che al termine del secondo anno non ha conseguito i livelli di merito indicati perde il diritto ad ottenere l'erogazione della terza annualità

Agli studenti e alle studentesse con invalidità/disabilità verranno richiesti requisiti di merito ridotti sulla base dei criteri applicati da Opera universitaria per le borse per il diritto allo studio

6. Varie

- gli studenti che rinunciano agli studi dopo il primo anno e si immatricolano ad un nuovo corso di laurea (se iscritti in atenei in Italia il corso deve essere afferente ad una diversa classe di laurea) possono richiedere il contributo per il sostegno agli studi universitari se hanno regolarizzato ogni pendenza con l'Ateneo/Istituto/Ente per il diritto allo studio di provenienza, hanno restituito ogni borsa o contributo percepito, nessun credito/esame superato nella precedente carriera è stato riconosciuto dal nuovo Ateneo/Istituto;
- Opera universitaria regola nei propri bandi, sulla base dei criteri normalmente utilizzati per le borse del diritto di studio (fatto salvo eventuali nuove direttive da parte della Provincia) le modalità operative da adottare al verificarsi dei seguenti eventi:
 - i trasferimenti di corso e/o Ateneo/Istituzione,
 - le variazioni inerenti la condizione abitativa (in sede/fuori sede),
 - le sospensioni di carriera;
- eventuali documentate situazioni oggettive di particolare gravità, che impediscono il raggiungimento dei requisiti di merito (relative a gravi motivi di salute o organizzazione didattica) e che richiedono una deroga ai criteri di merito, saranno valutate da una commissione composta dal direttore di Opera universitaria o suo delegato, dal dirigente del Servizio provinciale competente o suo delegato, da un funzionario del Servizio provinciale competente;
- lo studente ha la possibilità di immatricolarsi entro un anno accademico dall'ottenimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado / formazione professionale (anno di sabbatico); in tal caso il capitale accumulato potrà essere prelevato solo a partire dal primo settembre dell'anno di effettiva immatricolazione/iscrizione al primo anno dei percorsi post diploma; gli eventuali versamenti effettuati oltre il termine del periodo scolastico non saranno considerati per la determinazione del contributo;
- lo studente immatricolato nell'anno conseguente all'ottenimento del diploma del secondo ciclo potrà presentare domanda di contributo il primo o al massimo il secondo anno di frequenza del corso di formazione terziaria. Nel caso di presentazione della domanda al secondo anno saranno assegnate solamente le rate residue del contributo in base alla durata per percorso di studi considerando il limite massimo di tre anni;
- la misura non si applica ai corsi di laurea specialistica e ai dottorati;
- la misura non si applica agli studenti part-time;
- lo studente è fuori sede se iscritto in atenei fuori Provincia o all'estero e ha un contratto a titolo oneroso nei pressi della sede del corso o se iscritto all'Ateneo trentino, secondo la definizione

- normalmente utilizzata da Opera universitaria;
- lo studente pendolare viene equiparato a quello in sede;
 - il valore ISEE per l'accesso al beneficio può essere periodicamente aggiornato con provvedimento della Giunta provinciale, in relazione al valore ISEE utilizzato per il riconoscimento delle borse del diritto allo studio.

GRADUATORIA

Opera universitaria, raccolte le domande e valutata la loro ammissibilità, redige una graduatoria secondo l'ordine crescente del valore ISEE e concede il contributo con priorità a coloro che sono in possesso di una condizione economica più disagiata nel limite delle risorse assegnate dalla Provincia a tal fine.

TEMPISTICA PER L'ADOZIONE DEL BANDO

Ai fini di garantire uniformità di trattamento a tutti gli studenti iscritti al medesimo anno accademico/anno formativo, il bando deve prevedere come termine massimo per la raccolta delle domande il 31 dicembre di ogni anno.

RISORSE

La Provincia assegna annualmente le risorse per il finanziamento del bando, che costituiscono il limite entro il quale possono essere assegnati i contributi. Nel caso si rendano disponibili ulteriori risorse sul bilancio provinciale il budget assegnato inizialmente può essere integrato con successivi provvedimenti al fine di garantire l'assegnazione del contributo a tutti gli studenti idonei e non beneficiari.

Le risorse assegnate sono liquidate ad Opera Universitaria su presentazione di fabbisogno di cassa. Opera universitaria deve dare specifica evidenza nel bilancio consuntivo annuale dell'attività svolta e degli oneri sostenuti per questo intervento, attraverso uno specifico prospetto riportante le entrate accertate e le spese sostenute.

Inoltre, entro il 31 ottobre di ogni anno, al fine di monitorare l'andamento dell'intervento e individuare eventuali azioni correttive e migliorative, Opera Universitaria deve inviare un quadro anonimizzato delle domande presentate, delle domande accolte (con indicazione dell'Università/Istituto frequentato, anno di frequenza, importo del contributo erogato), principali problematiche individuate, con evidenza delle cause di esclusione e/o restituzione dell'importo.

Le eventuali risorse non utilizzate potranno essere destinate al medesimo intervento negli anni successivi.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente specificato con le presenti direttive e per quanto possibile data la specificità di questo strumento, Opera universitaria applicherà i principi ed i criteri utilizzati per l'erogazione delle borse di studio agli studenti iscritti all'Università di Trento.

Allegato 1 – Tabella esemplificativa importi contributo provinciale per fascia di valore ISEE

Indicatore economico ISEE	Tipologia studente	Importo min/max complessivo dell'accumulo	Importo annuale integrazione provinciale
€ 23.601,00	fuori sede	€ 3.000	€ 1.180
		€ 6.000	€ 2.360
	in sede	€ 3.000	€ 625
		€ 6.000	€ 1.250
€ 24.000,00	fuori sede	€ 3.000	€ 1.135
		€ 6.000	€ 2.270
	in sede	€ 3.000	€ 595
		€ 6.000	€ 1.190
€ 25.000,00	fuori sede	€ 3.000	€ 1.025
		€ 6.000	€ 2.050
	in sede	€ 3.000	€ 530
		€ 6.000	€ 1.060
€ 26.000,00	fuori sede	€ 3.000	€ 920
		€ 6.000	€ 1.840
	in sede	€ 3.000	€ 460
		€ 6.000	€ 920
€ 27.000,00	fuori sede	€ 3.000	€ 815
		€ 6.000	€ 1.630
	in sede	€ 3.000	€ 390
		€ 6.000	€ 780
€ 28.000,00	fuori sede	€ 3.000	€ 705
		€ 6.000	€ 1.410
	in sede	€ 3.000	€ 320
		€ 6.000	€ 640
da € 29.000,00 a € 32.000,00	fuori sede	€ 3.000	€ 600
		€ 6.000	€ 1.200
	in sede	€ 3.000	€ 250
		€ 6.000	€ 500